ANNO V. — № 8. Sabbato 23 Febbraio 1850.

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

PESCA

Consulta data in merito a diritto di pesca nelle acque dolci e nelle acque marine dell'Istria.

Le notizie raccolte da ogni parte della penisola, concordano nell'indicare che la pesca nei fiumi, e laghi del circolo d'Istria, e piuttosto nelle scarse acque, e nell'unico lago, sia in libertà di ognuno. La quale attestazione concorda con quanto è noto della provincia, o per meglio dire della penisola, e questa libertà è indizio che le acque correnti sieno comuni secondo i principi di diritto per le cose pubbliche, e vi aggiungeremo di quelle cose pubbliche la di cui fruizione è del comune entro il cui agro si trova collocata l'acqua.

Così non è della signoria di Guttenegg nel distretto politico di Castelnuovo, la quale esercita la privativa di pescare nelle acque collocate in quel distretto baronale, con esclusione dei sudditi e dei possidenti minori. Questa potrebbe sembrare un'eccezione a ciò che nella penisola d'Istria è di regola, ma così non è. Guttenegg appartiene ad un corpo sociale diverso dall'Istria, ad un corpo il quale ebbe costituzione provinciale bene diversa, costituzione basata sopra severo sistema di baronie in tutta quella estensione di esercizio che fu usitata dai Franchi e trasportata in queste parti; mentre l'Istria andò esente per disposizione dell'imperatore Carlo Magno dell'804, indi di Lodovico dell'815 da siffatto sistema, e continuò nell'antico com'era attivato da tempi più remoti.[1] [2]

Quel sistema che era proprio della regione nella quale son collocati Guttenegg e Castelnuovo, ebbe manutenzione e sviluppo nei secoli decorsi, e fu conservato in attività tanto quando la regione detta *Karsia* durò per sè, quanto dopo la unione al Carnio, e ne conseguì un sistema di diritto signorile consacrato dalla pratica che attribuì al diritto medesimo quel carattere di legittimità che forse nell'origine sua non eragli proprio in tutte le sue parti.

Questo sistema durò integro fino a che Guttenegg e Castelnuovo appartennero alla regione di Adelsberg ed al Carnio, ciò che fu fino all'anno 1815.[3] Staccata dalla provincia amministrativa del Carnio, Guttenegg non potè cangiare la sua costituzione signoriale, nè per volontà propria, nè la cangiò per emanazione di legge, che non si vide, nè la cangiò per essere stata aggregata alla Croazia civile fino al 1825, nè la cangiò per la successiva unione amministrativa coll'Istria.

È di tutta ragione e convenienza che la signoria di Guttenegg, che ha comune col Carnio la legislazione e le condizioni signoriali, segua per il diritto di pesca che esercita, i destini che avranno siffatti diritti nel Carnio, perchè è conveniente che cose identiche sieno giudicate con massime ed anche con forme identiche.

E dirò che le signorie in questa regione del Carso, come nel Carnio nacquero per violenta occupazione di guerra sul finire dell'VIII secolo [4], la quale ebbe di conseguenza che la terra tutta divenne del guerriero vincitore, il quale la diede ai suoi fedeli e valorosi militi con tutti i diritti di civile proprietà, di pubblica ragione, di certa categoria, e di pubblico governo di prima istanza; dapprima come officio personale, poi come benefizio famigliare. I novelli Signori oltre la proprietà fondiaria che poi parzialmente, e con condizioni concedettero al villico (dal che venne la massima di grande applicazione pratica quelle cioè di *primitiva* concessione di fondi) ebbero anche le regalie minori, quei diritti cioè del pubblico tesoro che si vollero lasciati alle signorie.[5] La pesca nelle acque dolci non appartiene alla categoria di proprietà privata civile, a meno che non sia emanazione del diritto civile di proprietà delle acque medesime.

Non saprebbesi dire se l'acqua sulla quale la signoria di Guttenegg esercita la privativa della pesca sia acqua morta o fossato; dovrebbe dirsi per la conoscenza superficiale di quel territorio che l'acqua sia propriamente la Recca, o con qual altro nome chiamino nell'origine quel fiume; se così è, come pare, sia quell'acqua un fiume regolare, sia fiume che talvolta prende natura di torrente; esso è un bene pubblico, l'utilizzazione esclusiva si è una regalia, la quale per l'antico diritto era del principe, e passò per investita nella signoria; siccome è chiaro pei *Libri Feudorum.*

La legge che tolse in Austria le signorie, e tutto quanto è il sistema baronale, vuole abolite interamente quelle percezioni che avevano fondamento nella fruizione di cose pubbliche, vuole l'affrancazione del suolo in mano dell'utilista; vuole che la proprietà reale civile privata sia piena e di libera disponibilità nelle mani del *possessore* anzi che nelle mani del *domino.* Non è nella categoria dell'affrancabilità del suolo che può essere collocato il diritto di pesca della signoria; lo potrebbe soltanto qualora la signoria pescasse esclusivamente nei laghi, negli stagni o nei fossati altrui

La *regalia* della pesca appartiene alla categoria delle percezioni signoriali dipendente da altro che non dal possesso e dal dominio di latifondi; ed è abolita. Puossi di regola ritenere che sia abolita senza buonifico

alcuno, perchè la legge vigente non pronuncia obbligo di dare indennizzo, e perchè nel silenzio di legge speciale, vale la massima che lo stato non è tenuto di dare indennizzo per le conseguenze di provvedimenti, o misure generali. Però il titolo ad indennità potrebbe provvenire da contratto civile di trasmissione da parte dello stato negli attuali signori, e ciò pel caso che l'erario fosse espressamente o per indole dell'oggetto, tenuto a prestare evizione.

La deficienza di ogni esercizio di pesca nelle acque dolci pubbliche della penisola istriana, è prova che le *baronie istriane* erano ben lontane da quella condizione di diritti che avevano le signorie di altri paesi limitrofi, e che sono d'indole diversa. Il che proviene da ciò, che il sistema *franco*, attivato da Carlo Magno nelle regioni contermini, non fu attivato in Istria, la quale, siccome appare da indubbi documenti storici, rimane nella condizione precedente regolata dalle leggi ed instituzioni romane, e questa condizione durò fino al 1806 [6]), e fu ristabilito almeno di fatto nel 1813.[7])

Nella penisola d'Istria non vi ha quindi che la sola pesca nel mare. Da notizie avute risulta derivare la pesca privativa, da tre titoli, da quello di civile proprietà, da quello di baronia, da quello di comune. Di questi tre titoli conviene esaminare l'indole.

Il mare non è suscettibile di occupazione privata, è una cosa la quale destinata da Dio a servire per le comunicazioni tra spiaggia e spiaggia, non può essere occupata da privata persona, nè ridotta in proprietà civile privata. Tutte le nazioni, tutti i tempi riconobbero siffatto diritto perchè naturale conseguenza della materiale conformazione del mare, e della sua destinazione. Però tutti i tempi e tutti i popoli convennero che ove la configurazione dei seni, e la condizione di civile proprietà della spiaggia circostante siano tali da non fare possibile la navigazione o l'approdo di pubblico uso, col cessare delle condizioni che fanno inoccupabile il mare, divenissero possibili il possesso e la proprietà di un seno, il quale doveva considerarsi fisicamente come appendice delle terre circostanti, e quindi nacquero le *peschiere* capaci di dominio privato. E questa possibilità di occupazione era tanto meglio suggerita dal bisogno od almeno dalla convenienza di trarre materia di nutrizione dal mare, mediante moltiplicazione e conservazione di pesci, che altrimenti o sarebbe frustrata o non sarebbe possibile.

Le peschiere, o, meglio usando voce antica che veramente precisa il pensiero, le *piscine* sono per naturale e positivo diritto oggetto di civile privata proprietà; la quale non è abolita da leggi recenti, nè potrebbe esserlo senza gravissimo pregiudizio della pubblica economia, che immancabilmente verrebbe dalla mancanza di *vivai* per i pesci.

Fuor delle piscine il mare non è occupabile da private persone a titolo di civile diritto privato; ma il mare per consenso di tutti i tempi e di tutti i popoli si ritenne occupabile dallo stato e per titolo di pubblico diritto, quasi appendice del territorio pubblico dello stato. Sul limite entro il quale (calcolando la distanza dalla spiaggia) abbia a ritenersi occupato il mare, indecise sono le opinioni fra il colpo di cannone dalla spiaggia e la guardia facile e naturale della spiaggia mediante cannoni posti sopra navigli che sono a tale distanza dalla spiaggia da non potersi nell'ordinario andamento delle stagioni e dei mezzi, ritenersi affatto separati dalla spiaggia. La quale varietà di opinione ingenerata dalle abitudini della vita marittima, ha fatto sì che interi golfi si tenessero in dominio di una stato, col carico naturale di provvedervi alla loro sicurezza, o che si ritenesse occupato tanto mare, quanto può essere traversato da una palla di cannone, sparata dalla spiaggia. Però altri popoli, lasciando l'incertezza del tiro da cannone, fissarono positivamente una distanza ragionevole; ed in Austria da qualche tempo, e ora pure si ritiene la distanza di un miglio marittimo, da 75 al grado, o se si vuole uno da 800 tese viennesi.[8])

Di questa zona di mare che a distanza o fissata, o lasciata all'incirca, si tiene territorio pubblico dello stato, cosa pubblica, l'uso per le cose di navigazione, per quelle che sono dell'intera umanità, è lasciato libero a tutti; ma per l'uso di pesca è tolta all'attività generale. Spetta allo stato di regolare l'uso di questa zona di mare per riguardo alla pesca, ma il diritto di usarla non fu in tutti i tempi considerato colli stessi principi, dacchè variano le massime col variare dei tempi, e variano le costituzioni degli stati medesimi.

Fino a che il diritto baronale fu prevalente, anche la pesca nel mare occupato fu considerata *regalia*; però l'indole medesima di siffatta regalia rendendo difficile se non impossibile di esercitarla da parte immediata del principe, ed anche la possibilità essendo vincolata a condizioni locali; subentrarono motivi di convenienza che persuasero l'accordare l'esercizio ai corpi politici, ultime frazioni dello stato, e quindi di concederla ai comuni ed alle baronie. I quali ne regolarono l'uso, individualmente, o lasciandone l'esercizio ai membri di un comune, ad una classe determinata degli abitanti di un comune, o considerandola patrimonio della baronia o del comune, e dandola quindi in affitto. La pesca nel mare fu considerata di regola patrimonio dei comuni e dei baroni, considerata regalia per cui la si riteneva competere a chi aveva il *dominio*, non ai comuni soggetti, o tributari; l'uso libero ai comunisti o ad una classe di questi era piuttosto atto di liberalità in favore di persone povere, o di classe di persone che conveniva creare o mantenere per altri pubblici riguardi; per la navigazione pubblica, per la marina da guerra, di piloti, delle quali fu la classe di pescatori considerata seminario.

Queste massime durarono in pratica esecuzione fino a che durò l'antica legislazione; la nuova pronunciò altrimenti, e sembra più nell'intenzione di seguire la dottrina astratta, di quello che la dottrina applicata ad altre necessità o convenienze.

Non dirò delle leggi italiche e francesi perchè in luogo dei principi manifestati da quelle, o da quella legislazione che se non per legge scritta, certamente per diritto adottivo venne adottata; il codice generale austriaco attivato col dì 1.° ottobre 1815 adottò principi diversi.

Questo codice improntato sulle massime del nuovo diritto, se non avverso al feudalistico, almeno non propizio aveva pronunciato all'articolo 287 che le spiaggie

del mare sieno beni pubblici. Quantunque questo articolo parli delle *spiaggie*, fu ritenuto in decisione di caso speciale che questa *pubblicità* delle spiaggie sia applicabile al mare medesimo contiguo, e fu pronunciato che la pesca riservata alle spiaggie del mare abbia cessato di essere proprietà di certa signoria. Sebbene caso specialissimo, si crede di ravvisarvi consacrata una massima che doveva applicarsi a tutte le signorie in generale ad ogni persona che avesse esercitato, in forza dell'antica legge, pesca sul Litorale marino.

Gli è certamente in armonia colle nuove dottrine di diritto e colle massime del codice civile, che emanò la legge sulla pesca del 1835. La quale legge non è già una dichiarazione che renda pubblico il mare, ma piuttosto è disposizione di legge che si poggia sulla libertà e pubblicità dei mari, ammessa se non dalla legge scritta, dalla giurisprudenza comune.

E seppure si dovesse dubitare che la giurisprudenza qui introdotta dopo il 1814 avesse tolta la legislazione del tempo intermedio dopo il 1806, la legge sulla pesca del 1835 non lascia dubbiezza alcuna. E noterassi qui che levati nell'intervallo corso fra il 1806 ed il 1813 tutti i diritti pubblici delle baronie, sebbene questi diritti venissero ristabiliti nell'intervallo fra il settembre 1813 ed il settembre 1814, pure dopo questo tempo vi fu varietà grandissima fra lo stato precedente delle signorie, e quello posteriore. Imperciocchè nell'Istria Veneta le signorie non riebbero la giudicatura civile e penale, nè l'amministrazione politica; nell'Istria austriaca la riebbero, ma soltanto in forma di delegazione del principe, e come segno di fiducia nelle persone dei signori per introdurre ordine nello spirito conforme a quello di altre provincie austriache.[9]) Però fu ciò tutto precario. Ciò vuolsi accennato per riconoscere l'indole delle giurisdizioni che furono restituite alle signorie dell'Istria austriaca, cioè precaria e revocabile a piacimento.

La legge del 1835 dichiara la pesca nel mare, libera ad ogni individuo; dichiara riservato agli abitanti della costiera la privativa della pesca, entro un miglio marittimo dalla spiaggia.

Questa legge emanò per le spiaggie di mare venete, friulane istriane e dalmatiche; per le spiaggie di mare sulle quali il sistema baronale od era interamente abolito e da lungo, sostituendovi il sistema municipale, od era stato abolito in forza di legge e restituito bensì, ma sì smosso dal cardine suo, che i giudizi erano incerti fra lo schiantare le baronie, od il restituirle.

In tale condizione di cose la legge del 1835 deve intendersi e fu intesa come legge che sostituiva nuovo ordine di cose al precedente, sia che fosse effetto di legge, o fosse semplice fatto. La pesca fu data nè ai comuni nè alle baronie, a nessun corpo morale o pubblica figura, sibbene agli abitanti singoli della costiera, uno per cadauno.

Al comparire di quella legge, accadde come è solito all'apparire di ordine totalmente nuovo di cose; o non dappertutto fu eseguita, o si mossero dubbiezze e reclami per transigere fra il possesso antico e la nuova misura, procurando che l'uno e l'altra durassero contemporaneamente. E vi fu qualcosa di simile. Imperciocchè la successiva ordinanza o legge del 1837 pronunciò che non intendevansi tolte quelle privative di pesca nel mare, le quali derivavano da contratti civili, o da contrattazioni simili. Le quali parole sembrano scritte appunto per questo Litorale, sul quale le baronie che si trovano in mani private, pochissime provengono da antiche investiture per atto liberale, e sotto condizione di servigi civili e militari che formerebbero correspettivo dell'entità baronale, ma il più provengono da vendite fatte dall'erario dei due stati nei secoli XV e XVII quando pressato da guerre esterne ed interne dovette dar di mano a vendita di pubblici diritti. E sembra che nella possibilità di prestare evizione ai privati in caso di alienazione bilaterale onerosa di baronie, volesse la parte pubblica sottrarsene, col dichiarare sussistente il diritto di pesca nel mare qualora acquisito colle forme di contratto civile oneroso.

Pure anche sotto l'imporo di queste leggi doveasi riconoscere, che la pesca aveva cessato per legge generale dello stato di essere *regalia*, che l'abolizione era obbligatoria per tutti i corpi, come per tutti gl'individui; e che essendo seguita la cessazione in forza di dispositiva generale, lo stato non prestava indennizzo, nè buonifico ad alcuno. Dirimpetto a questa massima generale, la conservazione della pesca dipendente da contratti civili privati, non poteva riguardarsi che eccezione, eccezione che valeva unicamente quando l'alienante fosse stato persona capace ad acquisire e disporre l'uso di un bene pubblico. E siffatte contrattazioni erano durature soltanto nel caso che il diritto di pesca fosse stato alienato come corpo da sè esplicitamente, non già se alienato come tacita appendice di un complesso di diritti civili privati e pubblici di ogni genere che dicevano signoria, e per l'individualità dei quali non si rispondeva di evizione.

L'ordinanza del 1837 dichiara bensì che la legge del 1835 non ha voluto nè potuto portare alterazione alle condizioni esistenti di diritto. Potrebbesi contro le parole di questa ordinanza dubitare che sia così per la solenne dichiarazione fatta nel titolo I, di parlare del diritto di pesca, e per la solenne aggiudicazione di questo diritto agli abitanti delle costiere; ma ciò non porta differenza, imperciocchè la massima pronunciata dalla legge 1835 è perfettamente conforme alle massime del diritto generale, del diritto del codice austriaco, ed alla pratica applicazione di questo.

Giunte le cose a questo punto, devesi chiedere quale efficacia abbia la legge 17 settembre 1848 sulla pesca riservata la quale fosse stata esercitata da qualche persona o corpo.

Le notizie avute fanno conoscere che generalmente il diritto di pesca venga usato secondo le disposizioni della legge 1835, meno qualche località nella quale la pesca ritiensi di diritto civile privato per investite solenni.[10])

Nella signoria di Castua si indica esistente una privativa per la pesca del tonno, la quale si crede consacrata dall'Urbario, ma non è meraviglia se quella signoria le di cui condizioni hanno origine da tempi anteriori alla unione di quella parte coll'Istria, abbia diversità di diritti e di esercizi da quelli della penisola istriana.

Non vuolsi dubitare della reale esistenza delle cose di fatto, come vennero indicate, ma potrebbe dubitarsi, se l'esercizio di tutte quelle pesche riservate le quali sono in vigore, provenga dal diritto privato civile di piscine, e non sia qualcuna avanzo di giurisdizioni, non tolte per riguardo alle persone che lo esercitano, toglimento che andrebbe congiunto ad altri quesiti finanziari che non occorre toccare.

Se così sono le cose, ritenendo che la legge 7 settembre 1848 non intende di portare cangiamento nella piena proprietà civile privata, e che a questa categoria di proprietà appartengono le piscine; le piscine private non cadono nella categoria di diritti aboliti, e rimangono come sono.

E volendosi supporre che durino tuttora come sarebbe forse il caso di Castua, alcune pesche riservate sul mare libero a favore di qualche signoria, considerando che il mare non è proprietà privata nè può esserlo e che il diritto signoriale di pesca sarebbe vera regalia; questo diritto sarebbe senz'altro abolito se non lo fu per effetto delle leggi precedenti a quella del 7 settembre 1848, e sarebbe abolito senza indennità, tanto più quantochè il diritto non sarebbe mai esercitato sopra fondo altrui, ma sarebbe soltanto una privativa nell'uso di pubblica cosa.

La legge del 1837 ha regolato l'esercizio della pesca per modo che ogni comune peschi sulla spiaggia contermine al suo territorio. Così esprimono le parole della legge, ma non sembra che anche questo abbia ad essere lo spirito della legge medesima. Sembra che si abbia piuttosto avuto in mira di attribuire la pesca ai comuni marittimi e si abbia voluto non concederla ai comuni di terra. Questa differenza legale di comuni non concordò certamente coi principi di equiparazione adottati dopo la ristaurazione del governo austriaco nella provincia e proclamati dalla precedente legislazione napoleonica; però la differenza esiste di fatto, e non è punto improprio che esista di diritto; secoli di esperienza fecero conoscere la necessità di distinguerli, e nell'applicazione pratica si sono vedute stranissime conseguenze di diritto, stranezza che toccava all'ingiustizia.[11]) Può avvenire ed avviene che un comune, il di cui capoluogo è posto fra terra, arrivi coll'agro suo fino alla spiaggia di mare, siccome è p. e. il caso di Dignano; pure Dignano non è comune marittimo, nè ha marina, nè barche da pesca, nè si serve delle proprie spiaggie per uso di porto, ma ha a suo porto quello di Fasana situato nel comune di Pola. Dignano non ha quindi uso del mare per la pesca. Di rincontro vi hanno comuni posti fra terra, i di cui territori non toccano il mare, ma sono in comunicazione col mare per mezzo di fiume, e per antica pratica gli abitanti di questi comuni si dànno alla pesca siccome è il caso sul Quieto. Dal che ne viene che comuni che non trattano nè possono trattare la pesca, hanno spiaggia riservata; comuni che hanno l'abitudine o la necessità di pescare, non hanno zona di mare loro riservata.

La legge ha dato questo diritto di privativa della pesca entro un miglio, ai comuni, a quelli che nel Litorale vennero detti capo-comuni, appunto quando ogni giurisdizione di comune sopra altro comune venne tolta, ed ogni esercizio di potere che non fosse puramente economico materiale, dato alle commissarie distrettuali. Questa voce di capo-comune ha però doppio senso nell'Istria, l'uno della legge primitiva del 1814, la quale sotto tale nome abbraccia un complesso di sottocomuni, o piuttosto di frazioni amministrative comunali; l'altro è quello della pratica che indica con tale voce quello di sottocomuni, che altra volta era il dominante, e dal quale doveva prendere nome il capo-comune della legge. La primitiva circoscrizione dei comuni fu di molto cangiata, e va frequentemente cangiandosi; oggidì più che altre volte i cangiamenti sono facili, la legge stessa recente lascia la composizione, come lo smembramento dei comuni anzi che all'impero di legge formale e solenne, alla volontà dei comunisti medesimi. Questa incertezza è influente anche sull'esercizio di pesca, dacchè l'esistenza o la cessazione, o l'estensione di comune proprio dànno o tolgono il diritto di pescare.

La legge attribuisce la privativa della pesca non già al capo-comune siccome corpo morale, sibbene ai singoli membri di un comune, siccome diritto personale; la privativa della pesca non sembra quindi a primo aspetto avere nè l'indole di bene comunale, nè quella di patrimonio comunale. I comuni sembrerebbe che non vi debbano avere ingerenza alcuna nell'economico di questa che deve dirsi industria personale. Però la massima pronunciata così generalmente da quella legge non sembra escludere che i membri di un comune, in quei modi che sono di legge, convertano questo diritto personale, in diritto del corpo morale al quale ogni comunista partecipa direttamente od indirettamente se non alla pesca, al prodotto della pesca. Come ad ogni uomo per le cose che sono a lui proprie e di facoltà personale può comporre società, così non è ciò tolto ai membri di un comune di farlo per le cose che sono individuali. Sembra che il regolamento pei comuni del Litorale dato dal governatore conte Stadion disponesse qualcosa di simile; certo che la pratica pubblica, solenne, assentita dalle autorità ammette l'uso della pesca mediante il corpo morale del comune, che lo concede in arrenda, anzi che individuale. La nuova legge sulla caccia impone anzi ai comunisti di esercitare la caccia non individualmente, ma cumulativamente, e mediante cacciatori esperti; la quale disposizione imperativa ammette di necessità una disposizione convenzionale di comunisti per oggetto affatto simile.

E vi ha ragione di farlo; perchè all'inesperto può sembrare a primo aspetto la caccia come uno sparare contro animale che corre o che vola; la pesca come il pigliare colla lenza o colle nasse il pesce transitante; ma nè questa è ancor pesca, nè l'oggetto della pesca il porre all'aria qualche pesce. Imperciocchè la pesca deve dare cibo all'uomo, ed in questo dare sussistenza anzi ricchezza alla classe che se ne occupa; della quale per altri riguardi pubblici interessa la manutenzione e la propagazione per il veicolo marittimo del commercio. La venere vaga del marinaro non propaga quella classe, la propaga il pescatore che viene in famiglia ed educa i bamboli suoi. Ma la pesca per essere proficua deve usarsi con arte e con prudenza, chè altrimenti è distruzione anzi che coltivazione; la coltivazione (uso questo termine a similitudine dei campi) deve regolarsi con leggi,

l'arte deve apprendersi coll'esercizio. Dalche ne viene la necessità di dettare ordinamenti, i quali non sono già restrittivi, come qualcuno credette di ravvisarli, più che sarebbe restrittivo il vendemmiare di giugno, ma regolatori per avere durata ed abbondanza di prodotto; ne viene la necessità di affidare la pesca a persone esperte; non già che s'abbia da instituire esami su ciò, o rilasciare carta di attestazione ma che l'arte sia regolata come vediamo di altri esercizi, che non è libertà il far ciò che ad ognuno pare e piace. Ben inteso che non è esercizio di pesca, il gettare l'amo per trastullo, il che non credo sia vietato ad alcuno. L'esercizio della pesca esige necessariamente certi rispetti che dànno origine a diritto. Certe specie di pesca esigono stabilità di posto per tempo minore, per tempo maggiore, per tempo determinato; se ad ognuno fosse lecito di portarsi ove si vuole indipendentemente dalla priorità di un altro, se fosse lecito di spostare chi si è già collocato, ne verrebbero tali disordini che l'esercizio di pesca sarebbe stornato. L'esercizio di qualche specie di pesca esige un raggio all'intorno che deve essere rispettato da altri pescatori, senza di che la pesca sarebbe stornata. Egli è vero che le società si regolano anche senza leggi scritte formando giurisprudenza volontaria, ma l'esecuzione di queste leggi è poggiata soltanto alla buona volontà; non alla coazione, e quando prevale il genio di avere leggi scritte, le altre non si curano anzi si rigettano come restrizioni ingiuste ed oppressive.

Le lagnanze sulla decadenza della pesca, sul poco prodotto di confronto a quello del secolo passato, sono ormai divenute certezza storica, il porvi riparo è ormai necessità dei tempi che hanno a proposito il rannodare l'uomo al consorzio, ed il fare che in questo trovi desso ben centuplo compenso a quelle velleità improvvise ed incaute, alle quali dovrebbe rinunciare.

Ma di questo *diritto*, come del *governo* della pesca, come della classe dei pescatori, non dirò cosa alcuna. Soltanto prima di chiudere non posso tacere la meraviglia nell'udire come non si creda regolato il governo della pesca da leggi tuttora vigenti; mentre così non è certamente; a meno che non si ritengano abrogate le leggi per lunga inosservanza, o per desuetudine autorevole. Ne leggemmo parecchie raccolte in un giornale, alle quali potrebbesi aggiungere qualche altra dispositiva locale[12]).

Ancor una parola dirò sulla pesca tenuta da privati, e sui comuni marittimi. Sulla pesca tenuta dai privati si dovrebbe verificare secondo i titoli e l'estensione dell'ambito di pesca, se eccedano oltre l'indole vera di piscine, per dirsi estese anche su mare aperto, o se stieno contenute entro questi limiti.

Dei comuni marittimi dirò che le condizioni fisiche, che le condizioni derivate da abitudini ed occupazioni sarebbero come lo furono altra volta, basi per pronunciare la condizione legale di comune marittimo. Con che però non intenderei escluso, che se in un comune si adottano abitudini marittime, abbia da essere escluso dal partecipare alla condizione legittima di comune da mare. La quale distinzione di comuni non farebbe ozioso qualche tratto di mare, o lasciato al godimento, per dire così, dei passanti, e potrebbe giovare per altri pubblici riguardi.

Io sono quindi d'avviso:

La pesca nelle acque dolci correnti, sieno fiumi o torrenti, proviene da diritto di *regalia minore*, ed è abolita senza indennità perchè non esercitata su fondi privati, ma su fondi pubblici.

La pesca esercitata dalle signorie in acque di proprietà altrui, è abolita senza indennità, qualora il diritto non provenga da contratto bilaterale oneroso col proprietario dell'acque, e verrà trattata colle massime pronunciate per l'abolizione della caccia.

L'antico diritto di pesca alle spiaggie marine, esercitato dalle baronie, o dai comuni come emanazione del diritto generale di giurisdizione, essere stato *regalia minore*, abolita dalle leggi napoleoniche, sia del regno d'Italia per l'Istria già Veneta, e per le isole del Quarnero, sia dell'impero francese per l'Istria di antica possidenza austriaca.

Il prochiama Nugent, l'editto Lattermann non avere fatto rivivere questi diritti di regalia negli anni 1813 e 1814.

La legge 1835 avere consacrato il principio che il mare è libero e non occupabile da privati.

La legge 1837 non avere alterato la condizione legale preesistente e non avere pronunciato se non la conservazione dei diritti di pesca nel mare, trasmessi legittimamente per contratto.

La legge 7 settembre 1848 avere tolto ogni diritto che derivi nelle signorie od altri corpi morali, da titolo di giurisdizione, anche se il modo di trasmissione fosse stato di contratto civile privato.

Non avere la legge 7 settembre 1848 assegnato nè buonifico nè indennità per la cessazione di siffatti esercizi, non esservi perciò obbligo d'indennizzare, per diminuzioni avvenute in forza di leggi generali dello stato.

Essere il diritto di pesca alle spiaggie del mare entro un miglio da 75 al grado dalla terraferma, diritto personale degli abitanti di un comune marittimo. (Capo-comune nell'Istria).

Potere gli abitanti di un comune provvedere all'esercizio della pesca mediante consorzio degli abitanti medesimi, cioè mediante il medesimo corpo morale che rappresenta il comune, e potervi provvedere per l'esercizio e per l'economia secondo proprie deliberazioni valide se conformi alla legge municipale.

Non essere comprese nell'abolizione le piscine, o le peschiere, sieno desse proprietà di privati, di comuni o di baroni, per titolo di privata civile proprietà.

ANNOTAZIONI.

[1]) L'atto col quale si tolgono le instituzioni baronali introdotte dal duca d'Istria, Giovanni, fu pubblicato ed illustrato in questo Giornale, annata III, n. 59. Questo atto tenuto dai messi regi inviati dall'imperatore Carlo Magno, è prezioso monumento il quale mirabilmente chiarisce l'origine di molte esazioni, ed angarie dei baroni come dei comuni, tocca anche la pesca che non voleva lasciarsi più libera, e le servitù dei boschi. I messi di Carlo Magno pronunciarono la conservazione dell'antica costituzione provinciale dell'Istria, meno poche modificazioni, costituzione che rimonta fino alla prima soggezione della provincia all'impero di Roma, e che negli elementi principali durò fino ai giorni nostri, e va ora ad abolirsi.

[2]) L'atto di Lodovico imperatore venne insieme al precedente dai messi di Carlo Magno ripubblicato

nell'opera = *Statuti municipali di Trieste che portano in fronte l'anno 1150* = pubblicata dal Dr. Kandler nel 1849. Lodovico conferma l'atto dei messi di Carlo Magno, e la costituzione istriana.

[3]) L'editto Lattermann 1814, il quale formò la provincia *del Litorale* d'allora, fu pubblicato nell'opera = *Documenti per servire alla conoscenza delle condizioni legali di Trieste 1848* = in ambe le lingue; ed anche nell'*Istria*, annata V, n. 5.

[4]) Le baronie nelle forme severe cominciano in queste regioni colla conquista di Carlo Magno, avvenuta nell'anno 789 (Vedi *Fasti* nell'*Istria*, anno V, n. 1 e 2). Anche i Romani avevano in queste regioni, baronie, però miti assai e lasciando la proprietà del terreno ai possessori. L'Istria fu conquistata da Carlo Magno, però non sui Longobardi bensì sui Bizantini, coi quali Carlo Magno non era in guerra, motivo per cui nell'Istria venne rispettata la costituzione antica.

[5]) Regalie minori dicevano nell'antico diritto quelle percezioni che erano bensì del principe, ma che per legge o per consuetudine equivalente venivano concedute in fruizione o proprietà di private persone.

[6]) Nell'anno 1806 venne attivata nell'Istria già veneta le leggi tutte del reame Napoleonico d'Italia; però in riguardo alle baronie, ai diritti che dicono signorili per esazioni ed opere (robote) emanò decreto speciale che è del 12 gennaio 1807 pubblicato nell'*Istria*, annata IV, pagina 170.

[7]) Diciamo di fatto perchè nell'editto Nugent del 1813 non sapremmo trovare disposizione che richiami la legislazione che vigeva prima del decreto Napoleonico del 1807. Dei decreti dell'epoca Napoleonica vediamo difatti alcuni dichiarati operativi anche in tempi posteriori, p. e. quelli sulla uccellazione. L'editto Nugent che è dei 22 settembre 1813 venne pubblicato per le stampe (e non sappiamo che altra volta lo fosse per questo mezzo) nell'*Istria*, annata I, pag. 173.

[8]) L'incertezza durava ancora nel 1821; si chiedeva allora che la zona di mare fosse a cinque miglia; legge sovrana precisò un miglio.

[9]) Editto Lattermann del 1814. V. *Istria*, annata IV, n. 5.

[10]) Notizie precise di peschiere private si hanno fino dal VI secolo, in questa provincia; in diploma dell'anno 543 pubblicato nell'*Istria*, annata IV, n. 66, si vedono le peschiere di Leme di ragione del vescovo Eufrasio donarsi da questo al capitolo di Parenzo.

[11]) Il governo Veneto mantenne sempre in Istria la differenza legale fra comuni di terra e comuni di mare. Il modo di riconoscerli è facile, poichè nei comuni di mare il podestà durava in carica sedici mesi, nei comuni di terra trentadue. Crediamo bene che la differenza fosse anche per gli obblighi, ma questa distinzione è assai più antica che non il governo veneto, ed essenzialmente riguardava allora il servigio e l'armamento di mare, ed anche la pesca.

[12]) L'*Istria* (annata IV, n. 42 e 43), nella quale si registrano tutte le leggi sul buon governo della pesca che si poterono raccogliere finora. Quelle che potrebbersi aggiungere sarebbero parziali prescrizioni tratte dagli Statuti municipali.

MEMORIE SULLA CHIESA DI ROVIGNO

raccolte dal cononico D. Simeone Basilisco *nel secolo passato.*

(Comunicate da Mons. Canonico di Rovigno D. F. Sponza.)

Onde non perdere le traccie del qui descritto da me D. Simon canonico Basilisco riassuntato da me suddetto da manoscritti, e carte volanti del quondam mio zio canonico, analogamente per questo porto la mia insufficienza per completare il presente trassunto, che servirà per mia ed altrui memoria.

Brevissime Notizie di questa nostra chiesa.

Siccome non abbiamo alcun monumento, onde poter comprovare senza esponersi ad una critica in qual anno del mondo abbia avuto principio questa nostra chiesa chiamata dagli antichi scrittori Arupenus, Arupinus, Rubinus, Rubignus, Ruvinius, ed ultimamente Rubinum (vulgo Rovigno.)

Così pure non abbiamo fondamento alcuno, onde poter sostenere senza prender sbaglio in qual anno di Cristo abbia abbracciata la santa Fede, e dedicato il primo suo tempio al vero Iddio. Quello per altro che potiamo dire il certo, e senza timore di errare si è, che com'è antico, anzi antichissimo questo nostro Paese, perchè remotissimi sono di lui principj; così antica pure è in lui la cattolica religione, perchè ebbe li suoi principj dalli primitivi tempi degl' apostoli.

E per verità il merito della conversione di tutta l'Istria è stato attribuito al zelo di due apostoli di S. Marco, dal medesimo qui spediti a predicare in sua vece il Santo Evangelio, allorchè egli da Trieste, ove si ritrovava per continuare la predicazione in persona per tutta la provincia, è stato richiamato a Roma da S. Pietro, dopo d'aver predicato con frutto grande per due anni e mezzo, la Santa Fede nella città in allora assai illustre d'Aquileja e suo territorio. A questo si può anche aggiungere con detta verità che molti Istriani sparsero gloriosamente il loro sangue nelle persecuzioni dei tiranni per la fede di Gesù Cristo, come si legge nel Martirologio romano li 24 maggio, abbenchè non sia a nostra cognizione nè l'anno, nè il luoco dei martirj e della loro sepoltura, mancando in quest'archivi, attese le replicate scorrerie, e saccheggio de' Barbari, a' quali è stato soggetto il nostro paese, tutti gli antichi pubblici e privati monumenti.

Ed in fatti le prime notizie, che abbiamo rapporto la nostra chiesa, incominciano solamente dal secolo VIII nel quale tempo sappiamo di certo, che eravi la chiesa dedicata al grande Iddio sotto la protezione del glorioso martire di N. S. G. Cristo S. Giorgio, che veneravano quei cristiani, come a loro esempio, lo veneriamo solennemente ancor noi per nostro principale patrono e protettore.

In prova di ciò, e di una tal verità s'è l'approdo miracoloso accaduto in quel tempo a questi lidi del sacro corpo della gloriosa vergine e martire S. Eufemia, nata, e martirizzata in Calcedonia nella persecuzione di Dioceliano (*sic*) nel giorno dei 16 settembre dell'anno di Cristo 302, la quale quattro e più secoli dopo di esser

rinchiusa in una grand' arca di finissimo marmo greco galleggiando sopra l' acqua con modo sorprendente comparve nel dì 13 luglio del medesimo secolo VIII a queste nostre rive, delle quali con tenera divozione levata, e trasferita con un secondo miracolo nel mezzo della chiesa predetta di S. Giorgio è stata con universale allegrezza acclamata da tutto il popolo per loro tutelare e compatrona col suddeto S. Giorgio, dove con divota venerazione sono stati per lo passato offerti ossequiosi tributi, come vengono offerti anche in presente dagli abitanti e vicini non solo, ma eziandio del sesso delle provincie e forestieri ancora, li quali tutti ottennero e continuano ad ottenere frequenti grazie e miracoli.

Cosa poi fosse la predetta chiesa di S. Giorgio prima dell' arrivo della nostra santa, se parocchiale o cattedrale, non osiamo asserirlo; come pur non l' osiamo, se quando incominciò a regnare nel principio del medesimo secolo Carlo Magno imperatore de' Romani, ch' è quello appunto che ad esempio di Francia introdusse nell' Italia le decime, e canonici, sia stata decorata del bel pregio di cattedrale in vista del strepitoso miracolo predetto; col quale il cielo ha voluto prediligere questa nostra patria sopra tutti gli altri paesi della provincia.

Quello che potiamo dire di certo, e senza pericolo d' errare si è che nell' anno di Cristo 803 la nostra chiesa era cattedrale. Si comprova una tal verità col diploma del predetto Carlo Magno dei 4 agosto dell' anno stesso, col quale è stato assoggettato il vescovato di Rovigno in unione ad altri cinque suffraganei al patriarca d'Aquileja; ed ecco la parte medesima del diploma:

" Quapropter per has preceptas litteras omnius a „ nostro jure nunc trasfundimus in jus, et potestatem Dni. „ supradicti Paulini patriarche omniumque illius succes- „ sorum sex Episcopatus, unum vid. Concordiensem, alium „ Utinensem, tertium illum, qui apud civitatem novam Hi- „ striae constitutus est noscitur, quartum *vero Rub inen-* „ *sem*, quintum Petinensem, sextum Tersaticensem.„

Ed in fatti il palazzo d' abitazione del vescovo nostro era la casa vicino alla chiesa maggiore. La sua giurisdizione si estendeva sopra le chiese di Canfanaro, o sia Due Castelli, sopra quella di Valle, e sopra quella di S. Vincenti, e sopra tutte le altre dei rispettivi territorj. La sua mensa consisteva nella quarta parte di tutte le X.me pro indivise con questo capitolo, contribuite da questi abitanti, e suo territorio, come pure tutti quelle che ritrae presentemente dalle predette chiese la mensa episcopale di Parenzo. Ma finirono ben presto le glorie di questa nostra patria; mentre nel secolo X, cioè nell'anno 960 circa è stato mandato a ferro ed a fuoco tutto il paese, sicchè non restarono che le vestigia; per la qual cosa Rodoaldo, in allora patriarca d' Aquileja, con l' autorità che aveva in forza del predetto diploma assoggettò alla giurisdizione vescovile di Parenzo, come città più vicina, e donò a quella mensa onde soccorrere quella chiesa nelle miserie e calamità, alle quali era soggetta, le rendite del nostro vescovato di sopra accennate, come si vagheggia dalla bolla del predetto patriarca dei 22 gennaio 960, o come altri vogliono 968, nella quale si legge: " Qua- „ propter . . . . . Episcopatum Parentinam eccle- „ siam, magna inopia, et calamitate oppressam cogno- „ scente.... Quamdam terram, quae de nostro episcopatu „ nostraeque ecclesiae pertinentem Rubinensi nomine, „ quam etiam heu pro dolor nuper a nefandis Sclavis, et „ diris barbaris deserta est prefacto Ecclesiae Episcopo „ ejusque successoribus concedimus etc.„

Non ostante però una tale disgrazia, a cui andò soggetta questa nostra patria, ebbe la bella sorte per l' intercessione della gloriosa Vergine nostra oratrice di risorgere in poco tempo un' altra volta, e col popolarsi di gente il paese e di sacri ministri la chiesa sopra ogni altra della provincia, e di divenire da piccola parocchia, in cui era stata ridotta, al grado di chiesa collegiata, e parocchiale come si rileva dalla bolla di Alessandro terzo dei 5 aprile 1158, colla quale confermando le donazioni che erano state fatte al vescovato di Parenzo, così dice: " In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: „ Monasterium S. Michaelis de sub terra... Ecclesiam de „ Valle cum capellis suis, Canonicam de Rubino cum ca- „ pellis suis...„ In fatti cinque erano in allora li canonici di questa nostra chiesa collegiata, il primo dei quali col nome di canonico preposito, come si chiama anche quella dignità a' giorni nostri, e si deve credere esser quella dignità medesima che era prima della distruzione del paese. Questa aveva la sua abitazione, che era stata prima del vescovo, e che di poi è stata (non essendo più vescovo) unita alla mensa prepositoriale, come si rileva da moltissimi atti pubblici, e catastici dei prepositi, e specialmente da quello del preposito Moschetti dell' anno 1599. In questo frattempo, cioè pochi anni dopo che in questa nuova chiesa fu canonici, Ottone vescovo in allora di Parenzo, o sia perchè veramente fosse o perchè più tosto vedendo risorto il nostro paese, dubitasse, che potesse questo domandare, ed ottenere un' altra volta il suo vescovo, e perdere egli per conseguenza la giurisdizione in spiritualibus, le decime, e proventi tolti a lui dopo la distruzione del paese stesso in forza della predetta donazione del patriarca, ha venduto come feudo per dare denari piccoli veneti le decime tutte, cioè la quarta parte che ritraeva da Rovigno, proindivise con questo costo, e così le tre parti, che ritraeva dal castello di Valle ad un certo Gramatancio da Leggio, e dopo di lui per esser morto senza dipendenza nell' anno 1279 ad un certo Rodolfo da Trieste, che ne fece dipoi la vendita al nob. Monflorito co. Pola da Treviso, dagli eredi e successori del quale nell' anno 1599 sono state vendute le decime stesse ad un certo Quinziano, ma di poi nel 1664 ricuperate dalli discendenti co. di Pola che sin' oggi si ritrovano dalli medesimi in protesto.

Quale poi fosse veramente ch' era officiata quando fu dichiarata collegiata, cioè prima del secolo XII non si deve aver difficoltà di credere, ch' era quella medesima che fu officiata sino al principio del secolo passato XVIII, era quella situata sopra il monte, ed era costruita in tre cori con colonne di pietra rotonde, che sostenevano gli archi, sull' altare maggiore era una pala ben grande tutta dorata con la statua di S. Giorgio nostro protettore. Nel coro alla destra eravi un piccolo altare di marmo colla custodia del Smo, Sacramento (il che è segno di cattedrale), ed in quello alla sinistra altro altare pur di marmo con la statua di S. Eufemia protettrice, e compatrona, ed è quella statua medesima che in oggi adoriamo. Nelle

due navi laterali erano due altari per ogni parte dentro le rispettive cappelle. Ma siccome la chiesa era cadente per l'antichità e piccola molto per il popolo accresciuto, così recando questo spettabile consiglio e popolo stesso sempre più l'onore di Dio Signore, e la divozione verso la nostra santa protettrice, dopo d'aver compita la fabbrica del nuovo campanile nel fine del secolo precedente XVIII, il quale per l'architettura e situazione si distingue sopra tutti quelli della provincia, e fuori ancora, stabili di fabbricare una nuova chiesa più grande e magnifica nel luoco medesimo della prima. Perciò li 8 maggio dell'anno 1725 diede principio alla grand'opera ponendo con grandi comuni evviva la prima pietra, e tanto fu grande il fervore di questo popolo che non passarono tre anni, che si videro coperti tutti li tre cori col presbiterio; sicchè li 13 marzo del 1728 si fece la traslazione dell'arca col corpo della nostra gloriosa S. Eufemia dal mezzo della chiesa vecchia dove era stata sino dal suo prodigioso arrivo, nel coro laterale della chiesa nuova a tal oggetto fabbricata; ch'è quello appunto dove presentemente si ritrova.

Li 18 maggio poi susseguente si fece la benedizione di quella porzione di chiesa da mons. vescovo de Grassi nostro ordinario, nel quale incontro consacrò l'altare della nostra Santa, ch'è quel medesimo che in oggi adorna la cappella di S. Rocco. In vista di ciò accrebbe vieppiù il fervore di questi abitanti dell'uno e dell'altro ordine, e la loro carità, che pochi anni dopo non solo fu completa la nave laterale della Santa, e benedetta il dì primo agosto 1734, ma eziandio perfezionate, e complete le altre due navi, cioè la maggiore, e quella del Santissimo Sacramento, che furono istessamente benedette, ed officiate nel dì 23 dicembre 1736, sicchè nel breve periodo di undici anni istessamente è stata terminata tutta la chiesa con incredibile esultanza di tutti questi popoli e con sorpresa ben grande di tutta la provincia.

Heinrich Graf von Hardeck

Burggraf von Duino
Judex Provincialis in Oesterreich.

Sotto questo titolo scriveva il signor Federico Firnhaber bella monografia che rischiara le storie nostrane, impressa negli atti dell'academia imperiale delle scienze, II. puntata dell'anno 1849. Per questo è fatto certo che quell'Enrico vissuto nella seconda metà del secolo XIII, il quale aveva preso in moglie Wilbirga di Helfenstein, vedova di Ottone di Hardeck (che poi passò in terze nozze con Bertoldo de Rubenswald) e che dai possessi della moglie si disse conte de Hardeck, era veramente castellano di quel Duino che stà presso al Timavo in quest'intimo seno dell'Adriatico, anzichè di altro castello di nome affine che stà sul Danubio tra Vienna e Presburgo. Le belle prove che fornisce il Firnhaber hanno conferma nelle notizie di un Enrico di Duino appunto di quell'epoca, che si hanno nelle nostre carte, e che appartiene a famiglia della quale non è noto il nome, non è ben certo lo stemma. Certamente Stefano fu affine dei conti di Gorizia che erano stretti colla casa degli Ortemburg di Carinzia. I documenti pubblicati nella monografia, di cui parliamo, ci fanno sperare che le antiche carte della famiglia dei conti di Gorizia non sieno del tutto perdute, ma che buona parte possa essere in salvo nell'archivio della famiglia imperiale, e possano venire in sussidio delle storie nostre che sono ancora in nebbia. E questa speranza ci porta all'altra che le carte dei conti d'Istria possano essere ricuperate, sia che fossero nell'archivio di Mottlik, di Pisino o di Gorizia.

Raccozzeremo quì le poche notizie che si hanno di Duino, il di cui nome crediamo venire da quello di Tuba che ancor si dà alla località prossima alla sorgente del Timavo; la chiesa si dice tuttora e si diceva nel medio tempo S. Giovanni de Tuba. Sembra che Duino venisse in dominio baronale dei patriarchi d'Aquileja nel 1028. Nel tempo corso fra quest'epoca ed il 1200 nel quale anno comincia la sovranità dei patriarchi, figura qualche signore di Duino, un Dietalmo del 1139 che venne a contese col comune di Trieste per confini, contesa decisa dal vescovo di Trieste pel potere temporale che esercitava su questa città.

Col 1200 cominciano ad aversi notizie più copiose dei Castellani di Duino, e diamo il nome e le note croniche.

1215	Stefano, signore di Duino.
1224	Ugone.
1238	Voscalco, ministeriale del patriarca.
1252	Stefano.
1253, 1254	Rodolfo.
1260, 1262, 1265, 1269, 1270	Enrico, poi conte di Hardeck.
1270	Guglielmo.
1274, 1289	Ugone.
1314	Ugone.
1329	Ugone.
1339	Giorgio.
1366, 1374, 1382	Ugone, signore anche di Prem, primo capitano di Trieste.
1391	Ramberto di Duino.
1395	Cessano i signori di Duino, subentrano i conti di Walse austriaci che durano fino al secolo XVI.

Poi i Raumburger, poi gli Hoffer, poi i conti della Torre.

Nel 1522 Duino fu unita al Carnio, nel 1814 vi fu staccata, non calcolato l'interregno francese.

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. Redattore Dr. Handler.